

**ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MISURATORI DI
LIVELLO E PORTATA, RADAR AD ULTRASUONI E MAGNETICI**

**CODICE GARA VAG24F5318 - LOTTO 1 - C.I.G.: B1F0FF7CE5; LOTTO 2 – C.I.G.:
B1F0FF8DB8**

Tra le parti

- **VIVERACQUA s.c. a r.l.**, con sede legale in Verona, via Lungadige Galtarossa, 8, P.IVA ed iscritta al Registro delle Imprese di Verona 04042120230, REA 387036/VR, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Monica Manto, domiciliata per la carica presso la sede legale, di seguito denominata anche "Viveracqua" o "committente";
- **e Endress+Hauser Italia S.p.A.**, con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), via Fratelli di Dio, 7. P.IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano n. 01942780154, in persona del Legale Rappresentante, Davide Zanutto, domiciliato per la carica presso la sede legale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "fornitore" o "appaltatore".

PREMESSO CHE

- Viveracqua s.c. a r.l. svolge attività di Centrale di Committenza per conto delle proprie consorziate, in forza della convenzione sottoscritta tra le parti in data 03.08.2020;
- in detta veste Viveracqua ha avviato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 09.04.2024, una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di misuratori di livello e portata, radar ad ultrasuoni e magnetici, lotti da 1 a 3;
- alla procedura hanno aderito, per il soddisfacimento dei rispettivi fabbisogni, Azienda Gardesana Servizi s.p.a., Alto Trevigiano Servizi s.p.a., BIM G.S.P. s.p.a., Livenza Tagliamento Acque s.p.a. e Piave Servizi s.p.a. (di seguito tutte consorziate);
- a carico del fornitore risultato primo in graduatoria sono stati eseguiti, da parte di Viveracqua s.c. a r.l., con esito negativo, i controlli di legge circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, in esito alla quale, con determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Viveracqua s.c. a r.l. del 25.11.2024, n. 96, è stata disposta l'aggiudicazione, sotto condizione risolutiva, non essendo ancora pervenuta la certificazione antimafia;
- il fornitore, che sottoscrive il presente contratto, risultato primo in graduatoria, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente contratto e relativi allegati, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, e nei successivi contratti applicativi;
- il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, ivi compresa la documentazione di gara, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto del servizio da svolgere e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea

valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- il fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIÒ PREMESSO, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - PREMESSE

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluse le norme tecniche, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, nonché presupposto di applicazione delle clausole in esso contenute oltre che di quelle previste nei contratti applicativi.

Articolo 2 - OGGETTO

1. Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura di misuratori di livello e portata, radar magnetici, alle condizioni tutte espressamente stabilite nei documenti di gara e nel presente atto e relativi allegati.
2. Il presente contratto è concluso con il fornitore risultato affidatario del lotto 1 e 2, il quale con la sottoscrizione si impegnano ad effettuare la fornitura così come risultante dal quadro economico riassuntivo allegato ai documenti di gara.

Articolo 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO

1. Formano parte integrante del presente accordo, anche se non allegati:
 - il disciplinare di gara, le norme tecniche ed i relativi allegati;
 - l'offerta tecnica ed economica presentate dal fornitore in sede di gara.

Articolo 4 - IMPORTO MASSIMO STIMATO DEL CONTRATTO

1. Il valore massimo stimato del presente accordo ammonta ad euro 1.298.820,00, oltre IVA di legge, comprensivo dell'opzione 216.470,00, come meglio precisato nell'allegato quadro economico riassuntivo.

Articolo 5 - PREZZI CONTRATTUALI

1. Il fornitore effettuerà la fornitura a favore di ciascuna consorziata, successivamente alla stipula del contratto applicativo, per il soddisfacimento dei fabbisogni della stessa, nelle quantità indicate nel relativo contratto applicativo.
2. Ai beni effettivamente forniti in ragione dei contratti applicativi saranno applicati i prezzi unitari offerti dal fornitore, così come risultanti dall'offerta economica.

Articolo 6 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Il prezzo offerto può essere oggetto di revisione ai sensi dell'art. 4 del disciplinare di gara.

Articolo 7 - DURATA DEL CONTRATTO

1. L'accordo quadro ha una durata di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data di sottoscrizione.
2. Nel caso in cui l'importo massimo dell'accordo quadro, non fosse esaurito nell'arco dei 24 mesi, la durata dello stesso potrà essere eventualmente prorogata fino al concorso dell'importo massimo stimato, previa comunicazione scritta con preavviso di 3 mesi, senza che il fornitore possa muovere eccezioni di sorta o richieste di compensi aggiuntivi, salvo quanto previsto dall'articolo 6.
3. Per durata dell'accordo quadro si intende il periodo di tempo entro il quale ciascuna consorziata può affidare i singoli contratti applicativi, ciascuno per una durata variabile in ragione delle esigenze della consorziata, salvo esaurimento anticipato dell'importo contrattuale, importo determinato in ragione delle quantità presunte e degli importi stimati, così come risultanti dal quadro economico riassuntivo.
4. Laddove allo scadere della durata del contratto applicativo l'importo non sia ancora esaurito, la durata dello stesso sarà prorogata fino all'esaurimento dell'importo residuo, senza che il fornitore possa muovere eccezioni di sorta, richieste di compensi aggiuntivi e di essere sciolto dal contratto.
5. Resta, inoltre, inteso che, decorso il periodo di durata, l'accordo quadro resterà comunque in vigore per le parti necessarie all'attuazione dei contratti applicativi sottoscritti ed ancora efficaci e gli effetti dello stesso cesseranno solo al cessare degli effetti di questi ultimi.

Articolo 8 - SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI

1. I contratti applicativi sono sottoscritti da ciascuna consorziata nel rispetto e alle condizioni stabilite nel disciplinare di gara, nelle norme tecniche e nel presente accordo.
2. Per effetto della sottoscrizione del contratto applicativo, il fornitore è obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, restando inteso che, in caso di mancata utilizzazione dell'accordo quadro da parte delle consorziate nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal fornitore, il quale sarà tenuto a svolgere le attività solo a seguito della sottoscrizione dei contratti applicativi.
3. Ciascuna consorziata provvederà, contestualmente della sottoscrizione del contratto applicativo, tra l'altro: i) alla nomina del responsabile del procedimento per la fase esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del codice; ii) alla nomina del direttore dell'esecuzione, laddove le relative

funzioni non siano svolte dal responsabile del procedimento; iii) alla indicazione sul medesimo contratto del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’accordo quadro.

Articolo 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Alle quantità effettivamente raccolte dal fornitore verrà applicato il corrispondente prezzo di cui al precedente articolo 5. La relativa fattura sarà emessa con cadenza mensile, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di esecuzione della fornitura, salvo diversi accordi tra le parti.
2. Le parti concordano che, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del d. Lgs. n. 192 del 2012, atteso che le liquidazioni avverranno a seguito dello svolgimento dei necessari controlli e di altre incombenze tecniche che necessitano di tali tempistiche, i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni “data fattura fine mese”, tramite SEPA Direct Debit o bonifico bancario (a insindacabile scelta della committente).
3. Le fatture, alla data di emissione, saranno trasmesse attraverso il sistema di interscambio SDI relativo alla fatturazione elettronica.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime. Il fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi al di fuori di quanto stabilito all’articolo 6.
5. Ai fini del pagamento di corrispettivi la committente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
6. Rimane inteso che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, verrà acquisito d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà applicata una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 10 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto dei contratti applicativi basati sul presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. Il fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni precisate nel contratto e nei documenti di gara.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche ed alle specifiche indicate nelle norme tecniche. In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerato con il corrispettivo contrattuale indicato nell'offerta economica ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.
5. Il fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti applicativi di servizio secondo quanto specificato nel contratto e nei rispettivi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
 - b) manlevare e tenere indenne la committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - c) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del codice.
6. Il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle consorziate e/o da terzi autorizzati.
7. Il fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto.
8. Il fornitore è tenuto a comunicare ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla stessa.

Articolo 11 - PENALI

1. Si applicano le penali di cui all'art. 9 delle Norme Tecniche.
2. I crediti derivanti dall'applicazione delle penali potranno essere compensati con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva rilasciata in favore delle stesse, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. Potranno essere applicate al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 12 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

1. Il fornitore è tenuto immediatamente ad informare a mezzo PEC riguardo l'entità e la durata della propria impossibilità ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, nonché a provvedere, impiegando tutti i ragionevoli mezzi tecnici e finanziari a disposizione, al ripristino delle condizioni necessarie per l'esecuzione dell'accordo.

Articolo 13 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dei fornitori stessi, quanto dell'ente appaltante e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 14 - FINANZIAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appalto di cui al presente contratto è finanziato con fondi propri di bilancio della committente.
2. Il fornitore, all'atto della sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni dall'accensione o dalla loro prima utilizzazione nel caso di conti correnti già esistenti, come previsto all'art. 3 c. 7 L. 136 del 2010 smi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge e prende atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. A tal fine dovrà indicare il codice CIG derivato del contratto applicativo. Qualora l'Impresa abbia in essere più ordini/contratti le relative fatture dovranno essere emesse distintamente per ciascun CIG.

Articolo 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte ed ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d. Lgs. n. 36 del 2023, prima della stipula di ciascun contratto applicativo, il fornitore deve produrre la relativa garanzia definitiva, così come previsto dall'articolo 25 del disciplinare di gara.

2. Tale garanzia copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal fornitore con l'accordo quadro ed i suoi allegati, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ciascuna consorziata ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

Articolo 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

- È vietata la cessione totale o parziale del presente accordo quadro e/o dei contratti applicativi, pena la risoluzione dei medesimi, fatto salvo quanto disposto all'art. 120, comma 1, lett. d), p. 2, del codice, che disciplina le vicende soggettive dell'esecutore del contratto.
- La cessione del credito è regolata dall'art. 120, comma 12, del codice ed è ammessa solo se autorizzata per iscritto dalla consorziata, a condizione che:
- la richiesta, accompagnata dallo schema del contratto di cessione, sia pervenuta alla committente prima della liquidazione della rata/importo di credito a cui è riferita la domanda di cessione;
- il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- il contratto di cessione stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in caso di autorizzazione sia trasmesso, in originale o copia autenticata prima della liquidazione della rata/importo di riferimento.

Articolo 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Ciascuna consorziata procede alla risoluzione del proprio contratto applicativo al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 122 del codice, nei termini e nei modi indicati nello stesso, precisando sin d'ora che il grave inadempimento si integra laddove ciascuna consorziata contesti, nel periodo di durata del contratto, almeno tre inadempimenti degli obblighi contrattuali.
2. La risoluzione del contratto è azionabile mediante semplice comunicazione scritta da parte della consorziata interessata inviata tramite PEC o raccomandata con a/r.
3. In caso di risoluzione del contratto applicativo, la consorziata ne dà tempestiva comunicazione a Viveracqua, la quale valuta se sussistono le condizioni di grave inadempimento tali da giustificare la risoluzione dell'accordo quadro.
4. La risoluzione dell'accordo quadro nei termini di cui al comma precedente attiva, ai sensi dell'art. 124 del codice, la facoltà da parte di Viveracqua di stipulare un nuovo accordo quadro con il concorrente che segue in graduatoria oppure, alternativamente, avviare una nuova procedura di scelta del contraente, dalla quale rimane escluso l'aderente risolto. Nel caso in cui Viveracqua intenda interpellare l'operatore economico che segue in graduatoria, il nuovo affidamento avverrà alle condizioni economiche proposte da quest'ultimo.

5. Qualora il fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la consorziata interessata assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il fornitore, qualora l'inadempimento permanga, procede ai sensi dell'art. 122 del codice, fermo restando il pagamento delle penali.

Articolo 18 - LEGISLAZIONE E GIURISDIZIONE, CONTROVERSIE E RICORSI

1. Il contratto è soggetto alla legislazione e giurisdizione italiana.
2. Tutte le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto saranno deferite alla giurisdizione ordinaria. In tal caso il foro competente in via esclusiva è il Tribunale del circondario ove ha sede legale la committente.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie, il fornitore non potrà comunque rallentare o sospendere l'esecuzione della fornitura oggetto del contratto, né rifiutarsi di eseguire le prestazioni oggetto dello stesso.

Articolo 19 - INFORMATIVA PRIVACY

1. I dati personali comunicati nell'ambito della registrazione all'albo fornitori e delle procedure di affidamento sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (il "Regolamento") e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (il "Codice privacy"). Anche ai sensi del D.Lgs. 36/2023, la Centrale di Committenza e le singole Stazioni Appaltanti garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative a presidio della protezione dei dati personali e rendono disponibile nella homepage del portale acquisti di Viveracqua l'informativa estesa sul trattamento dei dati personali (<https://viveracquaprocurement.bravosolution.com>). Le parti si impegnano sin da ora a porre in essere ogni ulteriore adempimento previsto dal Regolamento e dal Codice privacy in relazione alla natura del contratto oggetto della procedura di affidamento, tra cui, a titolo esemplificativo, provvedere alla nomina a responsabile esterno del trattamento dell'operatore economico. Inoltre, l'operatore economico si impegna a manlevare e tenere indenni la Centrale di Committenza e ciascuna singola Stazione Appaltante da qualunque danno, pregiudizio, pretesa, richiesta di natura giudiziaria e non, dovesse essere arrecato o rivolta a seguito del suo mancato rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento, dal Codice Privacy e dall'ulteriore normativa applicabile al trattamento di dati personali.

Articolo 20 - SPESE CONTRATTUALI, STIPULA ED IMPOSTA DI BOLLO

1. Tutte le spese, tasse e imposte inerenti al contratto sono ad esclusivo carico del fornitore. Il presente accordo viene stipulato in forma digitale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 1, del codice.
2. L'imposta di bollo è assolta con riferimento all'accordo quadro, secondo i valori di cui all'allegato I.4 al d. Lgs. n. 36 del 2023, con modalità telematiche.

3. Il presente atto, redatto su supporto informatico in unico originale, sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata le cui operazioni sono soggette ad I.V.A.

Articolo 21 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto e/o dei singoli contratti applicativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che la stessa si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai contratti applicativi o integrativi del contratto che sopravvivrà ai detti contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

_____ lì, _____

La committente
Il Legale Rappresentante
firmato digitalmente

Il fornitore
Il Legale Rappresentante
firmato digitalmente

Il sottoscritto, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli: 9 - fatturazione e pagamenti; 11 - penali; 12 - sospensione della fornitura; 14 - finanziamento, tracciabilità dei flussi finanziari; 15 - cauzione definitiva; 16 - divieto di cessione del contratto e cessione del credito; 17 - risoluzione del contratto; 18 - legislazione e giurisdizione, controversie e ricorsi.

Il fornitore
Il Legale Rappresentante
firmato digitalmente